

N. [REDACTED] R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera Gasparini	Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da  
[REDACTED] rappresentato e difeso  
dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio in Milano [REDACTED] è  
elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo  
difensore, depositata in data 29.3.2018

**- ATTORE -**

**contro**

de [REDACTED] rappresentata e difesa  
dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio in Milano [REDACTED] è  
elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla memoria difensiva

**- CONVENUTO -**

OGGETTO: Divorzio contenzioso



## CONCLUSIONI

### Per il PM:

*"Data comunicazione al PM del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 5.7.2016 e dell'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data 9.3.2017".*

### Per parte attrice:

*"Voglia il Tribunale adito così giudicare:*

*Nel merito*

*Dichiarare anche con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio civile contratto in [REDACTED] il [REDACTED], tra i signori [REDACTED] e [REDACTED] la [REDACTED], iscritto nel registro del Comune di [REDACTED] nell'anno [REDACTED].*

*Respingere tutte le domande della resistente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] perché infondate in fatto e diritto.*

*Previa espletanda CTU medica e all'esito della relazione dei Servizi Sociali sugli effettuandi incontri con il [REDACTED], in via principale disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori con collocamento degli stessi presso la madre statuendo in ordine alle modalità di visita del padre – in via subordinata confermare l'affidamento dei figli minori al Comune di [REDACTED] con collocamento presso la madre, confermando l'incarico ai Servizi Sociali competenti di valutare la ripresa degli incontri, tenuto conto dello stato di compensazione psichica del padre e previa adeguata preparazione all'accompagnamento dei due minori.*

*Assegnare la casa coniugale con il box annesso e locale hobby di proprietà di entrambi i coniugi, alla Sig.ra [REDACTED] quale genitore collocatario dei figli.*

*In via principale, attesa la situazione economica del [REDACTED], dichiarare che quest'ultimo - stante anche l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla moglie e ai figli - non è tenuto a versare a questi ultimi alcun assegno di mantenimento o, in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 25 di ogni mese l'importo di Euro 80,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei due figli minori .*

*Porre a carico della Sig.ra [REDACTED], un assegno divorzile a favore del sig. [REDACTED] Euro 300,00 mensili oppure in unica soluzione mediante compensazione con il credito di Euro 12.000,00 sancito nella sentenza di separazione, credito ora ridottosi ad euro 8.000,00 stante il versamento dell'acconto percepito dalla resistente in occasione della vendita di un immobile.*

*Con rifusione delle spese e compensi di giudizio oltre il 15% spese generali, iva e cassa avvocati o in subordine con compensazione delle stesse.*

*In via istruttoria*

*Ammettersi la richiesta Consulenza Medica sull'attuale stato di salute anche del padre, finalizzata a disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori.*



*Rigettarsi tutte le richieste istruttorie della convenuta per le motivazioni indicate nella terza memoria attorea ex art. 183 c.p.c. del 25.06.2018 c.p.c. nonché per le motivazioni indicate nell'ordinanza 11 luglio 2018".*

**Per parte convenuta:**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni istanza, eccezione e domanda avversaria, accogliere le seguenti*

**CONCLUSIONI**

- 1. pronunciare, il divorzio, affidando i figli [REDACTED] e [REDACTED] in via super esclusiva o esclusiva alla madre e confermare l'incarico al Servizio Sociale per la valutazione, se ritenuto opportuno, dei rapporti padre e figli, tenuto conto dello stato di compensazione psichica del padre e previa adeguata preparazione, assistenza e accompagnamento dei due minori. In ogni caso, monitorare il sig. [REDACTED] anche in relazione alla conclamata pericolosità dello stesso.*
- 2. assegnare il 50% di proprietà del sig. [REDACTED] dell'immobile adibito a la casa coniugale, sita in [REDACTED] [REDACTED], alla signora [REDACTED] [REDACTED], che continuerà ad abitarci con i due figli;*
- 3. porre a carico del signor [REDACTED] un assegno di contributo al mantenimento dei due figli, [REDACTED] e [REDACTED], non inferiore a € 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie come stabilite dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 sostenute per i figli o al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia e che verrà quantificato in sede di giudizio;*
- 4. confermare quanto statuito in sede di separazione circa la ripartizione della vendita di beni e terreni già oggetto della comunione legale, al netto di qualsiasi spesa relativa alla vendita nella misura del 60% a favore delle sig.ra [REDACTED] e del 40% a favore del sig. [REDACTED] precisando che trattasi dei seguenti terreni: tre appezzamenti di terreno siti in [REDACTED], sei terreni e un fabbricato rurale siti in [REDACTED] e un terreno sito in località [REDACTED] ( ).*
- 5. confermare altresì quanto concordato tra le parti circa l'impegno assunto in sede di separazione e non ancora adempiuto da parte del sig. [REDACTED] circa la corresponsione alla sig.ra [REDACTED] dell'importo complessivo pari a € 12.000,00 a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dalla sig.ra [REDACTED] per la ristrutturazione della casa coniugale, nonché le spese condominiali sino all'assegnazione della casa a favore della stesa e che tale importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: un terzo dell'importo di € 12.000,00 (cioè € 4.000,00) alla vendita del primo terreno in comunione dei beni purché la vendita sia capente, altrimenti alla vendita del primo terreno il cui importo ricavato sia capiente, un quarto dell'importo residuo a seguito della vendita del successivo terreno capiente, il residuo importo (€ 6.000,00) su cui verranno calcolati gli interessi legali, sarà corrisposto in 24 rate mensili di pari somma che decorreranno dall'ultima rata del pagamento delle cartelle esattoriali a carico del sig.*



██████████ e comunque il pagamento a favore della ██████████ non potrà iniziare più tardi di cinque anni dal deposito della sentenza di separazione.

6. confermare che su accordo delle parti il sig. ██████████ si è impegnato a rinunciare al pagamento da parte della sig.ra ██████████ di qualsiasi bolletta, tasse, bolli non ancora pagati a lui intestati.

7. rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

8. con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria:

- Si chiede che il Giudice adito voglia disporre gli opportuni accertamenti dei redditi e del patrimonio del convenuto per il tramite della polizia tributaria. Ed invero non è dato comprendere, stante l'asserito esiguo reddito che il convenuto avrebbe, a suo dire, a propria disposizione, da dove il sig. ██████████ abbia attinto i soldi per i continui trasferimenti dall'Italia alla Germania e viceversa, nonché come abbia potuto permettersi una vacanza nel mese di maggio 2017 a ██████████, circostanza dallo stesso confermata in una mail (cfr doc. 20). Inoltre il sig. ██████████ pochi mesi fa ha acquistato, tramite un'asta giudiziaria, promossa dal Tribunale di ██████████, un rudere ed un terreno che intende, a suo dire, ristrutturare e dove vorrebbe trasferire la propria residenza (cfr doc. 21)

- Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione della documentazione lavorativa, come contratti di lavoro, buste paga, dichiarazione dei redditi depositata in Germania. Il fatto che il sig. ██████████ abbia potuto riprendere a lavorare sommato all'intervenuta revoca del provvedimento di amministratore di sostegno dimostra la sua completa riconquistata capacità lavorativa, ragione per la quale nulla potrà più essere eccepito circa la sua presunta incapacità a svolgere attività professionali, motivazione sostenuta sino a poco tempo fa dalla difesa avversaria a sostegno del tentativo di esonerare il sig.

██████████ dall'obbligo di legge di mantenere i figli. Il sig. ██████████, qualora, al contrario, non svolgesse alcuna attività lavorativa, essendo cittadino tedesco e residente in Germania, avrebbe diritto all'Assegno di Assistenza Sociale, il cd. Hartz IV, che gli permetterebbe di percepire un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 e che gli venga messo a disposizione un alloggio. Si precisa che tale misura assistenziale viene erogata a chiunque non abbia un lavoro e/o non abbia svolto alcuna attività lavorativa. In alternativa il sig. ██████████ potrebbe percepire l'indennità di disoccupazione che viene erogata a chi ha lavorato almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Tale indennità corrisponde al 60% del valore netto dello stipendio percepito.

- Si insiste, quindi, affinché il Giudice, se ritenuto opportuno, ordini ██████████ di esibire tutta la documentazione relativa all'eventuale percepimento dell'assegno di assistenza sociale ovvero dell'indennità di disoccupazione. Il ██████████ sostiene nella propria comparsa di costituzione e risposta e nella successiva memoria di non avere la possibilità di reperire un lavoro ovvero di procurarsi quanto necessario per vivere. In realtà il ██████████, come sopra esposto e come risulta dalla documentazione che si produce ad integrazione di quanto già prodotto, muove del denaro della cui provenienza si chiede sin da ora che il Giudice accerti la provenienza. Il ██████████, infatti, come detto ha acquistato un rudere in provincia di Savona tramite aggiudicazione di un'asta. Inoltre, come dallo stesso confermato in una mail inviata alla sig.ra ██████████ in data



14.12.2016 fa riferimento ad un conto corrente in [REDACTED] a Lui intestato acceso presso una Banca di [REDACTED] sul quale vi sarebbero dei denari che lo stesso avrebbe utilizzato. Si segnala che la sig.ra [REDACTED] è al corrente dell'esistenza di tale conto sin dal tempo del matrimonio, del quale tuttavia non ha mai saputo i riferimenti precisi.

• Si chiede che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c. al sig. [REDACTED] l'esibizione dei conti correnti accesi presso banche svizzere e a lui riferibili. Infine non si può non considerare che il sig. [REDACTED] alla morte del padre avvenuta in data 14.4.2015, in qualità di erede legittimo sicuramente aveva diritto ad una quota dell'eredità. La madre, sig.ra [REDACTED], ha sempre gestito, anche per conto del figlio, il patrimonio nella assoluta libertà e senza nessun limite. Non avendo più il sig. [REDACTED], alcuna limitazione alla luce della revoca dell'Amministrazione di sostegno.

• Si chiede che il Giudice ordini alla madre del sig. [REDACTED], sig.ra [REDACTED] vedova [REDACTED], residente in Germania, ovvero all'Amministratore di sostegno, avv. [REDACTED], incaricato dal Tribunale di Milano sino al 12 gennaio 2018, di esibire tutta la documentazione relativa all'eredità: in particolare la dichiarazione di successione, gli estratti conti storici riferibili al sig. [REDACTED] padre al momento del decesso, eventuali inventari di beni caduti in successione, nonché quant'altro utile ad ottenere un quadro della quota di legittima di cui il sig. [REDACTED] avrebbe dovuto beneficiare. Tra questi vi è un immobile alle isole Canarie [REDACTED] di cui lo stesso sig. [REDACTED] fa riferimento in una mail indirizzata alla sig.ra [REDACTED] (cfr doc.

22) Si chiede inoltre che il Giudice ordini al Notaio dott. [REDACTED] del Collegio Notarile di Milano con studio in [REDACTED], notaio che ha redatto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (prodotta sub doc. 18), di esibire ex art. 210, tutta la documentazione in suo possesso riferita all'eredità del padre del sig. [REDACTED], sig. [REDACTED] deceduto in [REDACTED] il [REDACTED], in particolare la dichiarazione di successione, i documenti riferiti al patrimonio e l'eventuale inventario dei beni parte della massa ereditaria, l'atto di divisione della massa ereditaria tra gli eredi. Si chiede inoltre, se ritenuto opportuno che il Giudice autorizzi l'interpello del sig. [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

1. vero che ha lavorato in Germania per la società immobiliare [REDACTED];
2. vero che ha lavorato per la società [REDACTED];
3. vero che ha acquistato all'asta un immobile in provincia di [REDACTED];
4. vero che alla morte di suo padre ha ricevuto in eredità una quota di un quinto del patrimonio di suo padre;
5. vero che tra i beni caduti in eredità vi è un conto corrente di una Banca di [REDACTED], un'immobile alle Canarie [REDACTED], un'immobile sito in Germania ed attuale residenza di sua madre sig.ra [REDACTED] vedova [REDACTED], somme di denaro ed un immobile ad un'automobile Porsche.

\*\*\*\*

Si chiede altresì che venga ammessa la prova per testi sulle seguenti circostanza:

- a) vero che nel corso dell'anno 2017/2018 il sig. [REDACTED] ha in molte occasioni ha contattato i vicini di casa della sig.ra [REDACTED] recandosi presso la sua abitazione;



b) vero che il [redacted] ha inviato, come regalo per la fine della scuola (anno 2016-2017), un pacco per i figli contenente un coltello;

c) vero che in occasione del Natale 2017, per il tramite del DHL, il [redacted] ha fatto pervenire ai due figli un pacco con vari oggetti anche usati, oltre che due coltelli.

d) vero che il [redacted] è stato visto in molte occasioni aggirarsi nei dintorni dell'abitazione della sig. [redacted] e dei suoi figli.

e) vero che in questo ultimo periodo dal 2017 il [redacted] ha chiesto ospitalità ai vicini di casa della sig.ra [redacted] al fine di essere vicino ai due figli e alla sig.ra [redacted]

Si indicano a testi:

[redacted]

Sulle seguenti circostanze:

A. vero che al momento della morte del sig. [redacted], padre di [redacted], non è stato predisposto un testamento dal de cuius

B. vero che gli eredi legittimi del [redacted] risultavano essere la moglie sig.ra [redacted] e i tre figli, di cui uno il sig. [redacted]

C. vero che la massa ereditaria era composta da numerosi beni tra cui denaro depositato su conti correnti in Italia in Germania e in Svizzera, denaro investito in titolo, ed immobili sia in Italia, in Germania e alle Canarie.

Si indicano a testi:

Dott. [redacted] Notaio in Milano con studio in [redacted]

\*\*\*

Si chiede che il Giudice incarichi i Servizi Sociali affidatari dei minori [redacted] e [redacted] di riferire in merito alle capacità genitoriali della sig. [redacted] e del sig. [redacted].

Si chiede se ritenuto opportuno che venga sentita al dott.ssa [redacted], Assistente sociale del Comune di [redacted], in merito alle modalità con cui il sig. [redacted] si è relazionato con i Servizi anche recentemente.

Inoltre, se ritenuto utile si chiede che il tribunale disponga un CTU diretta a verificare le capacità genitoriali e la sua eventuale pericolosità del sig. [redacted], opponendosi sin da ora al coinvolgimento in tale CTU della sig.ra [redacted] e dei due figli.

Ci si oppone sin da ora all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati si chiede di essere ammessi a prova contraria".



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice

#### Istruttore

Con ricorso, depositato in data 14.6.2016, [REDACTED], sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto a [REDACTED] il [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED], dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED] e di confermare le condizioni della stessa sentenza che aveva disposto, su precisazione congiunta delle parti, l'affidamento dei figli minori [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED], al Comune di [REDACTED], l'incarico all'Ente Affidatario di regolamentare la relazione padre - figli e di proseguire tutti gli interventi di supporto a favore del nucleo familiare, l'assegnazione della casa coniugale, sita in [REDACTED] [REDACTED], in comproprietà tra i coniugi, alla moglie e l'onere di mantenimento integrale dei figli a carico della madre a fronte degli impegni economici di carattere negoziale che le parti si erano assunte. Dava atto il ricorrente che con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 28.10.2015, su segnalazione dell'Ente Affidatario, erano state sospese le visite fra il padre e i minori in ragione di agiti reattivi dello stesso nel contesto dello Spazio Neutro, ove la frequentazione era stata avviata ed era stato dato incarico all'Ente Affidatario, in collaborazione con gli operatori del CRA di [REDACTED], ove lo stesso era ricoverato, di avviare la ripresa della relazione padre - figli.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.11.2016, de [REDACTED] [REDACTED], costituendosi, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva di disporre l'affido esclusivo rafforzato a sé dei figli, di confermare il collocamento dei minori presso di sé, le statuizioni da ultimo assunte dal Tribunale per i Minorenni di Milano quanto alla frequentazioni tra i figli e il padre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di determinare a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di confermare le altre condizioni economiche concordate in sede di separazione.



All'udienza presidenziale del 7.3.2017 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza personale della parte ricorrente, sentiva il suo Amministratore di Sostegno presente e la resistente e con ordinanza riservata in data 7.3.2017, da intendersi qui integralmente richiamata, confermava i provvedimenti della separazione quanto ai profili della responsabilità genitoriale e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 80, nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 14.9.2017.

Designato dal Presidente di Sezione il nuovo Giudice Istruttore, atteso il trasferimento ad altro ufficio del Giudice assegnatario, parte attrice con la memoria integrativa chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori assunti, mentre parte convenuta insisteva in tutte le proprie allegazioni e domande.

All'udienza del 14.9.2017 le parti personalmente presenti venivano sentite e il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come meglio a verbale indicata, chiedendo una relazione di aggiornamento all'Ente Affidatario e disponendo un rinvio, chiesto dei difensori delle parti al fine di poter valutare la proposta.

Intervenuta la revoca della misura di protezione per il signor [REDACTED] da parte del Giudice Tutelare Italiano con provvedimento del 12.1.2018, avendo l'Autorità Giudiziaria della Germania, ove l'attore da circa un anno e mezzo si era trasferito, con decisione del 7.12.2017 ritenuto lo stesso non più bisognoso di tale tutela e concesso un termine all'attore per costituirsi a mezzo di un difensore, con comparsa in data 29.3.2018 parte attrice si costituiva, chiedendo l'affido condiviso dei figli, la ripresa della sua relazione con gli stessi, la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico per i figli e un assegno divorzile per sé di € 300 mensili.

All'udienza del 5.4.2018 il Giudice Istruttore, attesa la richiesta dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, avanzata dai procuratori delle parti e la questione sollevata in ordine ad un intervento medico urgente per il figlio [REDACTED], con provvedimento a verbale così provvedeva:



*“dato atto di quanto sopra, letta la relazione di aggiornamento del Comune di ██████, Ente Affidatario dei minori del 27.3.2018*

*ritenuto che allo stato deve mantenersi l'affidamento all'Ente e che a specificazione delle statuizioni pregresse entrambi i genitori sono ex art. 333 c.c limitati nella responsabilità genitoriale quanto alle decisioni rilevanti la vita dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, decisioni che devono essere assunte dall'Ente Affidatario sentiti i genitori e ciò ora con particolare riguardo alla necessità dell'intervento chirurgico indicato dal referto versato in atti dell'Ospedale ██████, sentiti i suddetti sanitari e salva diversa indicazione degli stessi sanitari che hanno svolto gli accertamenti sopra detti*

*dispone che l'ente affidatario prosegua tutti gli incarichi e gli interventi già dati e fornisca una indicazione sulla attuale condizione psicofisica dei minori anche in relazione alla possibilità di una ripresa della relazione con il padre trasmettendo una relazione di aggiornamento entro il 26.6.2018*

*vista la richiesta di parte assegna i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c rispettivamente sino al 7.5.2018, 6.6.2018 e 26.6.2018*

*fissa udienza per la decisione sui mezzi istruttori per il giorno 11.7.2018 ore 13.30”.*

Depositata dalle parti le memorie istruttorie e pervenuta in data 2.7.2018 la relazione di aggiornamento dell'Ente Affidatario, con provvedimento a verbale all'udienza del 11.7.2018 il Giudice Istruttore così provvedeva:

*“Lette la relazione di aggiornamento dell'Ente Affidatario pervenuta il 2.7.2018 e le relazioni dell'educatore allegate;*

*Lette le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 3 c.p.c, depositate dalle parti nei termini concessi;*

*Dispone che l'Ente Affidatario prosegua in tutti gli incarichi già assegnati ed in particolare:*

- assicuri il regolare svolgimento dell'intervento chirurgico programmato per ██████;*
  - prosegua l'intervento educativo per i due minori, con le finalità indicate anche nelle relazioni allegate a firma degli stessi educatori;*
  - dia corso al programmato contatto telefonico tra il padre e ██████ in contesto osservato nell'imminenza dell'intervento cui il minore sarà sottoposto;*
  - avvii la ripresa della relazione padre figli con modalità osservate inizialmente in spazio neutro e con la presenza di un operatore, tenuto conto delle condizioni psicofisiche paterne come documentate dal Servizio Sociale e dal CIM competente per territorio in relazione al luogo di residenza del signor ██████ in ██████, incaricati in questa sede della presa in carico dello stesso e che verranno informati dall'Ente Affidatario della complessa e delicata vicenda che ha visto coinvolti i due minori;*
  - monitori la prosecuzione della presa in carico dei due minori da parte del dott. ██████*
- ██████ coordinandosi con lo stesso in relazione anche all'evoluzione della situazione psicofisica dei minori;*



dia avvio se ritenuto necessario ad un supporto alla genitorialità a favore della signora [REDACTED] in relazione alla fase evolutiva preadolescenziale ed adolescenziale cui i minori si stanno affacciando;

trasmetta una relazione di aggiornamento esaustiva e completa improrogabilmente entro il 15.11.2018 fornendo indicazioni su un progetto a lungo termine ritenuto tutelante per i minori segnalando che la causa verrà assunta in decisione;

ammette le produzioni documentali di entrambe le parti, riservata in ogni caso al Collegio la valutazione delle stesse ai fini della decisione;

non ammette la richiesta di ctu psicodiagnostica chiesta da parte attrice, in quanto superflua alla luce di tutto il materiale probatorio già agli atti idoneo ad assumere una decisione;

non ammette le richieste di indagine tramite polizia tributaria e di tutti gli ordini di esibizione avanzate da parte convenuta, in quanto superflui in relazione al materiale probatorio agli atti e attese le statuizioni di seguito disposte da parte di questo Giudice nell'esercizio dei poteri di ufficio e in parte irrilevanti, evidenziando sin d'ora che la successione paterna risale al 2005;

non ammette le istanze di prova orale per interpello avanzate da parte convenuta, in quanto vertenti su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli da 1 a 5) e le istanze di prova orale per testi, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 4, 5), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 2, 3), su circostanze negative (capitolo 1), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale e in ogni caso irrilevanti (capitolo 2 e 3);

non ammette le ulteriori richieste istruttorie di parte convenuta (richieste ai Servizi Sociali incaricati e CTU) in quanto del tutto superflue;

ordina di depositare, autorizzando il deposito cartaceo ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ mod, attesa la natura e la consistenza dei documenti, entro il 15.11.2018:

ad entrambe le parti copia degli estratti dei propri conti correnti intestati e/o cointestati accessi in Italia e/o all'estero per il periodo dal 1.1.2016 al 30.6.2018;

a parte attrice copia dei contratti di lavoro svolti nel periodo dal 1.1.2016 al 30.6.2018 e della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti in relazione ai singoli lavori con traduzione asseverata se in lingua tedesca per il periodo in cui lo stesso era tornato a vivere in Germania;

a parte convenuta copia delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2016 e 2017 (PF2017 e PF2018) e copia delle buste paga per l'anno di imposta 2018 sino alla mensilità di ottobre 2018;

fissa l'udienza del 28.11.2018 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni".

Depositata la documentazione disposta dal Giudice Istruttore solo da parte [REDACTED] pervenuta in data 16.11.2018 la relazione dell'Ente Affidatario e precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 28.11.2018, in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c si



rendeva necessaria l'interruzione del giudizio, dichiarata ex art. 300 c.p.c dal Collegio con ordinanza del 2.1.2019, da intendersi qui integralmente richiamata, essendo stata depositata dalla difesa dell'attore nota in data 28.12.2018 in cui dava atto che il signor [REDACTED] era stato nuovamente sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno da parte del Tribunale di Savona su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

In data 21.1.2019 [REDACTED] depositava ricorso in riassunzione, chiedendo la prosecuzione del giudizio e la fissazione dell'udienza e reiterando le proprie conclusioni.

Fissata l'udienza del 8.5.2019 per la precisazione delle conclusioni con decreto collegiale in data 23.1.2019, da intendersi qui integralmente richiamato e costituitosi il signor [REDACTED] con l'avvocato munito di procura rilasciata dall'Amministratore di Sostegno, autorizzato dal Giudice Tutelare, all'udienza del 8.5.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

### **La giurisdizione e la legge applicabile**

Preliminarmente osserva il Collegio che quanto alla domanda sullo *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, posto che, avendo i coniugi diversa nazionalità (tedesca l'attore ed italiana la convenuta), la residenza abituale dell'attrice è [REDACTED] da oltre un anno rispetto alla proposizione del ricorso (confr. anche certificato di residenza) ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.



### **Il materiale probatorio**

La causa può essere decisa in relazione a tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi probatori acquisiti attraverso gli aggiornamenti forniti dai Servizi Sociali del Comune di ██████, che hanno in carico il nucleo familiare da tempo e attraverso le produzioni documentali versate in atti dalle parti consentono al Collegio di pronunciare una motivata decisione sia quanto ai profili della responsabilità genitoriale sia quanto alle domande accessorie economiche.

A fronte della reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice della richiesta di CTU medica sul suo attuale stato di salute e da parte convenuta di tutte le sue istanze istruttorie, il Collegio non può che confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore sopra integralmente riportate, in quanto pienamente condivisibili e motivate.

Del tutto superfluo è, infatti, ogni approfondimento sulla situazione psicofisica del signor ██████, attesa la documentazione aggiornata del CPS che lo segue già presente in atti.

Quanto alla questione economica, che ha impedito di fatto di definire il presente giudizio sin dalla prima udienza di comparizione e trattazione, valutando forse con maggiore attenzione e ponderazione da parte di entrambe le parti la proposta conciliativa del Giudice Istruttore, non può il Tribunale non rammentare che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti anche per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso



il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 - 1 Ordinanza n. 225 del 11/01/2016).

Deve, infine, osservarsi che parte [REDACTED] ha allegato alla comparsa conclusionale un certificato del 18.4.2019 del CPS che lo ha preso in carico, su cui parte [REDACTED] ha avuto modo di esercitare il suo diritto di difesa in sede di memoria di replica e, a fronte dell'allegazione fatta da parte convenuta nella sua comparsa conclusionale del fatto che era stato emesso a carico del marito un avviso ex art. 415bis c.p.c. per il reato di stalking, ha allegato alla sua memoria di replica il verbale del 17.5.2019 dell'interrogatorio, cui lo stesso ha chiesto di essere sottoposto e in cui ha ammesso i fatti contestati.

Ritiene il Collegio che entrambi tali documenti siano rilevanti ai fini della decisione e possano, quindi, essere utilizzati, attesi i peculiari poteri istruttori di ufficio di cui il Giudice del conflitto familiare dispone nell'interesse dei minori ed avendo le parti nel caso di specie esercitato il diritto di difesa su tali produzioni documentali.

### **La domanda di divorzio**

La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

I coniugi, che hanno contratto matrimonio a [REDACTED] il [REDACTED], si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED], irrevocabile, dopo essere stati autorizzati a vivere separati all'udienza ex art. 708 c.p.c del. [REDACTED]

Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 14.6.2016), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza e tenuto conto di quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali agli atti, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

Firmato Da: GASPARINI PIERA Emesso Da: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA Serial#: 774af640740b7e47 - Firmato Da: MUSCIO ROSA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 64e313c0bec92cc03c697a4b8b2ebbd  
Firmato Da: MOTTOLA PIO AURELIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 26965111517cf58cc05932b5822af5e



### **La responsabilità genitoriale**

Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio e sulla base degli elementi acquisiti, emergenti dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di ■■■■ che hanno seguito il nucleo familiare per oltre otto anni (il giudizio di separazione è iniziato il 24.3.2011), può disporsi l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori ■■■■ e ■■■■ ■■■■ alla madre.

La signora ■■■■, la cui capacità di accudimento primario non è mai stata messa in discussione, ha raggiunto, attraverso gli interventi a suo favore posti in essere da tutti gli operatori che hanno seguito la vicenda familiare, *“uno stato di equilibrio personale stabile e notevolmente evoluto rispetto alla fase di avvio dei lavori dei Servizi, una capacità di attivarsi in autonomia rispetto agli interventi utili e necessari a favore dei figli e una capacità di esercitare il ruolo genitoriale senza necessità di ulteriori limitazioni”*.

La madre ha, infatti, negli anni superato le sue fragilità personali connesse anche ai gravi agiti passati e di nuovo posti in essere dal marito anche nel corso del presente giudizio, così da riuscire a comprendere i bisogni e le esigenze emotive ed affettive dei figli, di cui si sta occupando da sola e in piena autonomia con grande attenzione e dedizione per tutti gli aspetti che riguardano i minori.

Ha dato prova nel corso del giudizio di non essere affatto ostacolante della relazione padre - figli, attenendosi alle indicazioni e ai suggerimenti offerti sia dal dott. ■■■■, che segue da tempo i minori, sia dagli operatori dei Servizi Sociali (si pensi alla ripresa dei contatti telefonici tra ■■■■ e il padre e ciò pur a fronte dei comportamenti ancora seriamente preoccupanti tenuti dal signor ■■■■ che ha inviato ai figli dei coltelli nelle scatole loro indirizzate e che ha avuto agiti aggressivi, volgari e squalificanti anche nei riguardi degli operatori dei Servizi; confr. relazione del 18.7.2017 e relazione del 27.3.2018).

Alla madre deve, quindi, oggi riconoscersi un'integra capacità genitoriale che la pone in condizione di poter gestire in autonomia tutte le questioni che riguardano i figli.



Analogo discorso non può farsi per il signor [REDACTED], atteso che la patologia psichiatrica allo stesso da tempo diagnosticata non ha affatto trovato soluzione e incide pesantemente sulle sue capacità genitoriali complessivamente intese.

Nelle relazioni di aggiornamento trasmesse l'Ente Affidatario ha descritto in modo attento l'incapacità del signor [REDACTED] di sintonizzarsi sui bisogni dei figli e di accogliere le indicazioni in tal senso offerte dagli operatori, con cui ha avuto un costante rapporto di sfida e di rivendicazione.

Sul punto ad esempio è indicativo quanto scrivono gli operatori in relazione al contatto telefonico che si era organizzato tra [REDACTED] e il padre su richiesta del minore stesso che poi riferisce all'educatore *"di sentirsi deluso, avendo sentito il papà volgare e ripetitivo, che parlava a voce alta e solo lui"*.

Del pari è degna di menzione come esempio dell'incapacità paterna di comprendere le esigenze di tutela dei figli e di rispettare le indicazioni date dagli operatori a tutela dei minori la circostanza per cui lo stesso si è presentato, nonostante gli fosse stato espressamente vietato, data l'interruzione prolungata della relazione, in Ospedale il 2.9.2018 dopo l'intervento subito da [REDACTED], fermato in tempo dal personale sanitario che era allertato della situazione (confr. relazione del 16.11.2018).

E la psicopatologia del signor [REDACTED] è ancora presente e della stessa lo stesso non ne ha alcuna consapevolezza.

Il 29.10.2018 ha subito un nuovo ricovero in TSO con diagnosi di accesso di *"schizofrenia paranoide scompensata"* e durante il ricovero *"ha presentato una sintomatologia molto florida, con disforia, contenuti di pensiero bizzarro, megalomane e persecutorio, inadeguatezze comportamentali. Ha poi positivamente recuperato un discreto compenso psichico e ha accettato la somministrazione di terapia neurolettica depot. Permane, però, un'assoluta assenza di consapevolezza rispetto alla malattia, alla sua gravità e alla sua cronicità"* (confr. relazione del CPS del 29.10.2018).

E per quanto l'ultima relazione del CPS, datata 18.4.2019, prodotta dal suo difensore in allegato alla comparsa conclusionale, dà conto di una situazione di stabilità e di maggiore



collaborazione del paziente, si legge ancora che “*sono presenti bizzarie comportamentali e tratti di ostinatezza*”.

Del resto il lungo *excursus* della vicenda personale del signor ██████ porta ad escludere allo stato che lo stesso abbia capacità genitoriali minime per affrontare il percorso di crescita dei figli in condivisione con la madre, come lo stesso chiede in via principale.

Né sussistono più, come sopra detto, le ragioni che avevano portato a disporre l'affidamento all'Ente che lo stesso chiede in via subordinata, avendo la madre dei minori grandemente e ormai da tempo superato le proprie fragilità personali e rafforzato tutti i profili delle competenze genitoriali.

In questo momento l'affidamento monogenitoriale alla signora ██████, con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per tutte le scelte rilevanti per la vita dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza e alle pratiche amministrative a tali aspetti connessi, rappresenta, ad avviso del Collegio, l'unica soluzione realmente tutelante per i minori, idonea a garantire ai due ragazzi decisioni tempestive e un percorso di crescita il più possibile sereno.

L'imprevedibilità, l'incostanza e l'ostinatezza paterna, in buona misura conseguenza della patologia, di cui lo stesso non è minimamente consapevole, il mancato riconoscimento da parte del signor ██████ del ruolo materno e la mancanza di collaborazione dello stesso con gli operatori dei Servizi Sociali rendono necessario dare alla madre la piena e concentrata gestione della responsabilità genitoriale.

Quanto alla relazione padre - figli, attese le indicazioni che erano state offerte dal dott.

██████, terapeuta dei minori e considerata l'attuale presa in carico del signor ██████ dal CPS competente, con cui sembra ad oggi aver iniziato a collaborare, deve confermarsi quanto disposto in corso di causa dal Giudice Istruttore, tenuto in ogni caso conto dell'evoluzione delle condizioni psicofisiche dei minori e del padre.

La complessità della vicenda impone poi di mantenere in essere tutti gli interventi di sostegno e supporto avviati a favore del nucleo familiare, come indicato nell'ultima relazione di aggiornamento trasmessa.



Il Servizio Specialistico della ASL2 di Savona proseguirà la presa in carico presso il CPS del signor ██████████, sempre che lo stesso sia disponibile e i Servizi Sociali del Comune di ██████████, competenti per territorio per l'attuale residenza dello stesso, potranno avviare a suo favore ogni altro supporto ritenuto utile anche ai fini della ripresa della relazione con i figli e del recupero delle competenze genitoriali in questo momento, come sopra detto, grandemente compromesse e sempre che il signor ██████████ si renda a ciò disponibile.

I Servizi Sociali del comune di ██████████ proseguiranno l'intervento educativo domiciliare per entrambi i minori e monitoreranno la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico dei minori con il dott. ██████████, con cui continueranno il proficuo lavoro di rete sino ad oggi svolto. Tale intervento a favore dei minori appare necessario al fine di accompagnare ██████████ e ██████████, certamente appesantiti dalla vicenda familiare che li ha visti per così lungo tempo coinvolti, alla comprensione ed accettazione della situazione paterna, in vista dell'età adulta e di ciò la madre è pienamente consapevole, avendo condiviso con i Servizi tale soluzione ed essendosi impegnata a ridefinire con il dott. ██████████ un programma funzionale ai bisogni dei figli.

I Servizi Sociali proseguiranno, poi, con le modalità ritenute più adeguate, il sostegno alla genitorialità a favore della signora ██████████ per le finalità già ben delineate dal Giudice Istruttore in corso di causa e connesse alla fase evolutiva preadolescenziale ed adolescenziale cui i minori si stanno affacciando.

I Servizi Sociali devono, infine, continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare nel suo complesso, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per i minori.



### **La casa coniugale**

Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in [REDACTED], in comproprietà tra le parti, alla signora [REDACTED] al fine di garantire l'*habitat* domestico e familiare, vivendo i minori con la madre. Del resto sul punto le conclusioni delle parti sono convergenti.

### **Il mantenimento dei figli**

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e a fronte delle domande delle parti rimaste sostanzialmente ancorate alle domande introduttive svolte, chiedendo l'attore di essere esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e insistendo la convenuta per un assegno mensile di € 500, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano, può confermarsi quanto stabilito in via provvisoria dal Presidente.

Le condizioni psicofisiche anche attuali del signor [REDACTED] rendono certo difficile allo stesso reperire nel breve periodo un'attività lavorativa stabile.

La patologia certificata da cui è affetto, però, anche ora come all'inizio di questo procedimento, porterà a riconoscergli quanto meno la pensione di invalidità di € 280 mensili, di cui ha beneficiato pacificamente fin tanto che era in essere la misura di protezione disposta dal Giudice Tutelare di Milano. E del resto dalla stessa documentazione allegata dal suo difensore risulta che l'INPS ha semplicemente invitato la parte a rivolgersi alla struttura competente per territorio, dato il cambio di residenza del signor [REDACTED] (doc. 12 parte attrice).

Non può non osservare poi il Tribunale che, nel breve periodo in cui lo stesso non ha avuto la misura di protezione dell'Amministratore di Sostegno, è stato in grado di effettuare operazioni immobiliari, come risulta dall'esame degli estratti conto prodotti che attestano versamenti e prelievi di somme di danaro anche consistenti, comportamenti questi destinati ad essere superati, essendo la misura di protezione stata ripristinata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.



La gestione delle sue disponibilità è, quindi, di nuovo affidata al suo nuovo Amministratore di Sostegno che, come detto, si dovrà attivare per far percepire all'attore gli emolumenti cui ha diritto in ragione della sua patologia e per avviare anche progetti lavorativi compatibili con il miglioramento delle sue condizioni cliniche.

La signora [REDACTED] non ha adempiuto l'ordine giudiziale anche alla stessa impartito (confr. ordinanza istruttoria a verbale del 11.7.2018), non offrendo così al Collegio elementi di valutazione aggiornati sulla sua situazione reddituale rispetto a quelli considerati in fase presidenziale.

La stessa, che lavorava e disponeva di un reddito netto mensile di € 1.978 per l'anno di imposta 2015 (reddito complessivo € 27.887, imposta netta € 3.596, addizionali € 547), si è limitata a documentare con la memoria integrativa di aver ottenuto la NASPI dal 8.3.2017 per 473 giorni per un importo mensile di circa € 813,86 (doc. 14 parte convenuta).

Risulta, però, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali del comune di [REDACTED] del 16.11.2018 che ha trovato lavoro presso un'azienda metalmeccanica di [REDACTED], assunta con un contratto *full time* per quanto a tempo determinato che la stessa ha riferito agli operatori sarebbe stato rinnovato con il 2019 (confr. pag. 8 della relazione richiamata).

Di tale situazione e soprattutto del reddito mensile percepito la parte nulla ha documentato. Ritiene, quindi, il Tribunale che la stessa abbia quanto meno recuperato quella capacità reddituale esistente al momento introduttivo del giudizio, atteso che si tratta di persona che ha sempre lavorato, dotata di competenze e professionalità.

Sembra poi di comprendere dagli scritti difensivi conclusivi delle parti, ed in particolare dalla comparsa conclusionale della convenuta (confr. pag. 13) e dall'esame del conto corrente prodotto dal signor [REDACTED], ove compare il 4.6.2018 il versamento della somma di € 8.000, che sia stata eseguita almeno in parte la clausola negoziale n. 5 della sentenza di separazione e che sia stato venduto uno dei terreni di proprietà comune di coniugi. Anche la signora [REDACTED] deve avere, quindi, percepito la sua parte di prezzo, superiore a quella del marito sulla base degli stessi accordi di separazione e di ciò non ha offerto alcuna documentazione.



Così, quindi, ricostruita la capacità economico reddituale delle parti nell'attualità e considerata la peculiare situazione soggettiva paterna, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio di proporzionalità che deve presiedere alla determinazione della misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli e degli altri criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.p.c (Cass. Sez. VI-I 1.3.2018 n. 4811) e considerata anche l'assegnazione della casa familiare, di cui il signor [REDACTED] è comproprietario, alla signora [REDACTED], deve confermarsi il contributo paterno onnicomprensivo di € 80 mensili.

#### **La domanda di assegno divorzile per sé avanzata da [REDACTED]**

Non può trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile per sé, avanzata dal signor [REDACTED], non essendo stati provati i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 della legge 898/70, come interpretato alla luce dei principi sanciti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018, confermati ed esplicitati da successive pronunce del Supremo Collegio (Cass. Sez. I 14.12.2018 n.6386; Cass. Sez. I 14/01/2019 n. 651; Cass. Sez. I 15.3/23.4.2019 n. 11178).

Non è stata provata alcuna sperequazione reddituale tra i coniugi, riconducibile a scelte di vita fatte dalle parti in costanza di matrimonio che possano fondare la funzione compensativa propria dell'assegno divorzile.

Nè del resto nel caso in esame vi è margine per una funzione assistenziale, atteso che la capacità reddituale della signora [REDACTED], certamente più significativa in questo momento di quella del signor [REDACTED], è pur sempre modesta ed è interamente destinata a far fronte alle esigenze di vita proprie e dei figli, cui la stessa provvede quasi in via esclusiva, atteso il modestissimo contributo posto in capo al padre.

#### **Le ulteriori domande di parte de [REDACTED]**

Deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di cui ai punti 4, 5, e 6 delle conclusioni avanzate da parte convenuta, atteso che le clausole della sentenza di separazione, di cui la



stessa chiede la conferma, hanno valenza negoziale, essendo state concordate dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro propria e di cui in sede di separazione il Tribunale si era limitato a dare atto. Ed è notorio l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. Sez. I 19.8.2015 n. 16909). In caso di mancata attuazione delle stesse o del venir meno dell'accordo alla loro puntuale esecuzione, le parti non potranno che farle valere, per quanto possibile, con gli ordinari rimedi processual civilistici.

### **Le spese di lite**

Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status* e considerate le ragioni della decisione quanto alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale e la reciproca soccombenza in relazione alle statuizioni economiche. Del resto non può non osservarsi che la presente causa si è protratta così a lungo perché le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa che il Giudice Istruttore aveva formulato sin dall'udienza del 14.9.2017, proposta conciliativa che nei fatti coincide con la decisione assunta all'esito del giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra [REDACTED] a [REDACTED] il [REDACTED] (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED]);
2. dispone l'affidamento dei figli minori [REDACTED], nato il [REDACTED], in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,



all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i minori, compresi i documenti di identità degli stessi anche validi per l'estero;

3. dispone che i figli restino collocati presso la madre in [REDACTED] anche ai fini della residenza anagrafica;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], in stretta collaborazione con il CPS [REDACTED] e con il [REDACTED], terapeuta dei minori, di avviare la ripresa della relazione padre - figli con modalità osservate inizialmente in Spazio Neutro e con la presenza di un operatore e di valutare anche la possibilità di contatti telefonici padre - figli sempre in un contesto osservato, tenuto conto delle condizioni psicofisiche del padre e dei minori;
5. dispone che i minori proseguano il percorso psicoterapeutico con il dott. [REDACTED], professionista privato che li segue da tempo;
6. incarica i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio per Arese, il CPS [REDACTED] e i Servizi Sociali del Comune [REDACTED], luogo di residenza del padre, ciascuno per la parte di loro competenza, di:
  - proseguire la presa in carico presso il CPS di [REDACTED], sempre che lo stesso sia disponibile;
  - avviare ogni altro supporto ritenuto utile per il padre anche ai fini della ripresa della relazione con i figli e del recupero delle competenze genitoriali, sempre che lo stesso sia a ciò disponibile;
  - proseguire l'intervento educativo domiciliare per entrambi i minori;
  - monitorare la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico dei minori con il dott. [REDACTED] per il tempo ritenuto necessario nell'interesse dei minori e, in caso di sua interruzione non condivisa dal terapeuta, avviare il suddetto percorso presso il Servizio Specialistico pubblico;
  - proseguire il sostegno alla genitorialità a favore della madre per le finalità in parte motivate indicate;



7. incarica i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] di svolgere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione del nucleo familiare e dei minori e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento da parte dei genitori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
8. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
9. avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST potranno essere assunti nuovi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
10. assegna la casa coniugale, sita in [REDACTED], in comproprietà tra i coniugi, a de [REDACTED], quale genitore affidatario esclusivo dei figli minori;
11. pone a carico di [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di marzo 2017, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, della somma mensile omnicomprensiva di € 80, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione marzo 2018;
12. respinge la domanda di assegno divorzile per sé, avanzata da [REDACTED];
13. dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 4, 5 e 6 delle conclusioni, avanzate da de [REDACTED];
14. compensa tra le parti le spese di lite;
15. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
16. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED], perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;



17. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] e alla ASL 2 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze S.C. Assistenza Psichiatrica [REDACTED], perché provvedano a quanto disposto.  
Così deciso, in Milano il 3 luglio 2019

Il Giudice Rel. Est.  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Piera Gasparini

